

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
 00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14
 CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

**COMUNICATO UFFICIALE N. 73/TFN – Sezione Disciplinare
 (2017/2018)**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Mario Antonio Scino **Vice Presidente**; dall'Avv. Gaia Golia, dal Dr. Pierpaolo Grasso, e dall'Avv. Marco Santaroni **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario**; con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra, si è riunito il giorno 22.6.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(222) – RICORSO EX ART. 43BIS C.G.S. DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI IN PERSONA DEL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DOTT. COSIMO SIBILIA, AVVERSO LA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C., PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 38 DEL 3.05.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
 visto il ricorso proposto ex art. 43 bis CGS dalla Lega Nazionale Dilettanti, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Dott. Cosimo Sibilìa, avverso la delibera del Commissario Straordinario della F.I.G.C., pubblicata con Com. Uff. n. 38 del 3.05.2018;
 visto l'atto di costituzione in giudizio della F.I.G.C.;
 visto l'atto di intervento delle Società ASD AGSM Verona CF, ASD Femminile Inter Milano, ASD Mozzanica, ASD Pink Sport Time, CF Fiorentina SSDARL, FC Juventus Spa, Fiorentina Women's FC SSD ARL, Sassuolo Calcio Femminile, SSD Roma Calcio Femminile Srl, SSDARL Empoli Ladies, SSDARL Fimauto Valpolicella, UPC Tavagnacco, US S. Zaccaria;
 uditi gli Avvocati di tutte le parti in giudizio alla udienza del 22.6.2018;
 ritiene ammissibile l'intervento delle Società sopra indicate;

RIGETTA

L'eccezione di legittimazione attiva a ricorrere della Lega Nazionale Dilettanti, sollevata dalla F.I.G.C.

Nel merito, riservata la pubblicazione delle motivazioni del presente provvedimento con successivo Comunicato Ufficiale,

RIGETTA

Il ricorso.

Ordina addebitarsi la tassa.

Il Presidente del TFN

Sezione Disciplinare
Dott. Cesare Mastrocola

“”

Publicato in Roma il 22 giugno 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Commissario Straordinario
Roberto Fabbricini